Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 125 del 31 maggio 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 maggio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 125

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi dieci posti di vice direttore nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, per i centri di servizio di Pescara, Bari, Venezia, Roma e Milano.

Concorso speciale pubblico, per esami, a diciotto posti di perito meccanografo nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Venezia.

Concorso speciale pubblico, per esami, a diciotto posti di perito meccanografo nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Pescara.

Concorso speciale pubblico, per esami, a diciotto posti di perito meccanografo nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Bari.

Concorso speciale pubblico, per esami, a duecento posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Venezia.

Concorso speciale pubblico, per esami, a centouno posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Pescara.

Concorso speciale pubblico, per esami, a centosette posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Bari.

Concorso speciale pubblico, per esami, a ventotto posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Bari.

Concorso speciale pubblico, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Venezia.

Concorso speciale pubblico, per esami, a ventotto posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Pescara.

Concorso speciale pubblico, per esami, a diciassette posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Milano.

Concorso speciale, per esami, a novantanove posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto, da adibire ai centri di servizio di Pescara, Bari, Venezia, Roma e Milano.

Concorso speciale, per esami, a centouno posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartanenti ai ruoli delle carriere esecutive, da adibire al centro di servizio di Pescara.

Concorso speciale, per esami, a duecento posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartanenti ai ruoli delle carriere esecutive, da adibire al centro di servizio di Venezia.

Concorso speciale, per esami, a centosette posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartanenti ai ruoli delle carriere esecutive, da adibire al centro di servizio di Bari.

Concorso speciale, per esami, a ventotto posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartanenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio, da adibire al centro di servizio di Bari.

Concorso speciale, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartanenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio, da adibire al centro di servizio di Venezia.

Concorso speciale, per esami, a ventotto posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartanenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio, da adibire al centro di servizio di Pescara.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi dieci posti di vice direttore nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, per i centri di servizio di Pescara, Bari, Venezia, Roma e Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante l'istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, contenente norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1986, n. 56347, concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati dei ruoli per i servizi meccanografici, da adibire ai centri di servizio di Pescara, Bari e Venezia;

Considerato che nei ruoli della carriera direttiva per i servizi meccanografici sussiste disponibilità di quattro posti (tre per il centro di servizio di Milano ed uno per il centro di servizio di Roma) che si ritiene opportuno mettere a concorso per sopperire alle esigenze operative dei centri di servizio in questione;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a vice direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, per i centri di servizio di Pescara, Bari, Venezia, Roma e Milano;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi dieci posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, per i centri di servizio di Pescara, Bari, Venezia, Roma e Milano.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

due per il centro di servizio di Pescara;
due per il centro di servizio di Bari;
due per il centro di servizio di Venezia;
tre per il centro di servizio di Milano;
uno per il centro di servizio di Roma.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito rispettivamente nelle regioni Abruzzo, Puglia, Veneto, Lombardia e Lazio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) laurea in ingegneria; laurea in scienze matematiche; laurea in fisica; laurea in economia e commercio; laurea in scienze statistiche e demografiche; laurea in scienze statistiche ed attuariali; laurea in scienze dell'informazione; laurea in matematica e fisica;

2) età non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma-Eur.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «6H»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;
6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di destinazione;
9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso;
11) l'indicazione, in ordine di preferenza, dei centri di servizio di cui all'art. 1 del presente bando, in cui se vincitori intendono essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 7.

L'esame consiste in un colloquio integrato da una prova attitudinale articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica; detta prova è diretta ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere, nell'ambito dei centri di servizio, le funzioni di studio, progettazione, direzione, ispezione e coordinamento previste dall'art. 3 della legge 15 giugno 1965, n. 703.

La prova attitudinale ha la durata di 45 minuti.

Il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova attitudinale saranno indicati con successivo provvedimento ministeriale che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 1° ottobre 1986.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso si presenteranno a sostenere detta prova, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicato nel citato decreto.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

trattamento automatico delle informazioni e nozioni sugli elaboratori elettronici;
sistemi di numerazione;
calcolo delle matrici ed algebra lineare;
nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato;
elementi di scienza delle finanze;
elementi di statistica metodologica e calcolo delle probabilità.

I candidati saranno invitati a sostenere il colloquio con comunicazione da effettuarsi almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

L'esame (prova attitudinale e colloquio) non s'intende superato se il candidato non abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Per essere ammessi a sostenere la prova attitudinale ed il colloquio i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 8.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli centri di servizio, rispettando le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine della graduatoria.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati d'ufficio al centro di servizio con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 9.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori nominati in prova, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 482, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purchè, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dellAeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 9, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 11.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine fissato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione oppure la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 12.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria e anche indipendentemente dalle preferenze espresse, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 13.

I candiati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed immessi in servizio, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 14.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 241

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

6!I

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio Concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR - Microfilmatura

Il sottoscritto.......................... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in... c.a.p. ....
(provincia di ....) via...
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi dieci posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici per i centri di servizio di Pescara, Bari, Venezia, Roma e Milano.

Dichiara che qualora risulti vincitore intende essere nominato nei suddetti centri di servizio, nel seguente ordine di preferenza:

a) ....
b) ....
c) ....
d) ....
e) ....

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè ....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso .... in data .... e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di...

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina...

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di destinazione.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni...

Visto per l'autenticità della firma del sig..................................

86A3936

Concorso speciale pubblico, per esami, a diciotto posti di perito meccanografo nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante l'istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, contenente norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1986, n. 56347, concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati dei ruoli per i servizi meccanografici, da adibire ai centri di servizio di Pescara, Bari e Venezia;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a diciotto posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Venezia.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Venezia per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Veneto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso quinquennale di studi, che consenta l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma-Eur.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «5V»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;
6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Venezia;
9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concoro;

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dello stesso art. 5, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico, amministrativo e contabile di cui all'art. 3 della legge 15 giugno 1965, n. 703, inerenti ai servizi meccanografici presso i centri di servizio.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *dell'8 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di 50 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 482, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nelle graduatorie tra i vincitori, purchè, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino pertanto disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dellAeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine fissato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Ai predetti candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 233

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

5V

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio Concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR - Microfilmatura

Il sottoscritto.......................... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in.. c.a.p. ....
(provincia di ....) via...
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a diciotto posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Venezia.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perché
....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
.... conseguito presso ....
in data ....e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di
....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina..
....

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Venezia.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni..
....

Visto per l'autenticità della firma del sig...

86A3937

Concorso speciale pubblico, per esami, a diciotto posti di perito meccanografo nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Pescara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante l'istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, contenente norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.853;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1986, n. 56347, concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati dei ruoli per i servizi meccanografici, da adibire ai centri di servizio di Pescara, Bari e Venezia;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a diciotto posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Pescara.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Pescara per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Abruzzo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso quinquennale di studi, che consenta l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma-Eur.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «5P»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Pescara;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dello stesso art. 5, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico, amministrativo e contabile di cui all'art. 3 della legge 15 giugno 1965, n. 703, inerenti ai servizi meccanografici presso i centri di servizio.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *dell'8 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di cinquantà minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni dèl loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere ai sensi dell'art. 19 della citata legge, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nelle graduatorie tra i vincitori purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino pertanto disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori, possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Ai predetti candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 234

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

5P

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio Concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR - Microfilmatura

Il sottoscritto.......................... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in... c.a.p. ....
(provincia di ....) via..
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a diciotto posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Pescara.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè
....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....,
di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso..............................
in data .... e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di...

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina ....
....

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Pescara.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig..................................

86A3938

Concorso speciale pubblico, per esami, a diciotto posti di perito meccanografo nella carriera di concettto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante l'istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, contenente norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1986, n. 56347, concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati dei ruoli per i servizi meccanografici, da adibire ai centri di servizio di Pescara, Bari e Venezia;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Bari;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a diciotto posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Bari.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Bari per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Puglia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso quinquennale di studi, che consenta l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma-Eur.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «5B»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Bari;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dello stesso art. 5, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domanda obiettive a risposta sintetica dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico, amministrativo e contabile di cui all'art. 3 della legge 15 giugno 1965, n. 703, inerenti ai servizi meccanografici presso i Centri di Servizio.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *dell'8 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di 50 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere ai sensi dell'art. 19 della citata legge, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nelle graduatorie tra i vincitori, purchè, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine fissato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori, possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Ai predetti candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 235

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

5B

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio Concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR - Microfilmatura

Il sottoscritto.......................... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in.. c.a.p. ....
(provincia di ....) via..
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a diciotto posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Bari.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè
....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....,
di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso...............................
in data .... e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di...

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina..........

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Bari.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni..........

Visto per l'autenticità della firma del sig..........

86A3939

Concorso speciale pubblico, per esami, a duecento posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 1/13123 del 3 gennaio 1986, concernente la determinazione del contingente numerico del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire ai centri di servizio di Pescara, Bari e Venezia;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a duecento posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Venezia.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Venezia per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nella regione Veneto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso quinquennale di studi, che consenta l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma-Eur.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «3V»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Venezia;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione, anche attitudinale , articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado d'istruzione corrispondente al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni dei contabili delle imposte dirette.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o dal medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge n. 482, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purchè, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 236

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

3V

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio Concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR - Microfilmatura

Il sottoscritto........................... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in .... c.a.p. ....
(provincia di ....) via...
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a duecento posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Venezia.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè
....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
.... conseguito presso ....
in data .... e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di ....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina ....
....

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Venezia.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig.....................................

86A3940

Concorso speciale pubblico, per esami, a centouno posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Pescara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione in legge del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale n. 1/13123 del 3 gennaio 1986, concernente la determinazione del contingente numerico del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire ai centri di servizio di Pescara, Bari e Venezia;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a centouno posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Pescara.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Pescara per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nella regione Abruzzo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso quinquennale di studi, che consenta l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma-Eur.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «3P»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Pescara;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione, anche attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado d'istruzione corrispondente al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni dei contabili delle imposte dirette.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incarichi della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di 50 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali e di precendenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito, che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purchè, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine fissato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione oppure la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candiati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed immessi in servizio, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 237

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

3P

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio Concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR - Microfilmatura

Il sottoscritto.......................... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in.......................... c.a.p. ....
(provincia di ....) via..........................
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a centouno posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Pescara.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè ....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso ....
in data ....
e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di ....
....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina..........................
....

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Pescara.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni..........................
....

Visto per l'autenticità della firma del sig..........................

86A3941

Concorso speciale pubblico, per esami, a centosette posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 1/13123 del 3 gennaio 1986, concernente la determinazione del contingente numerico del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire ai centri di servizio di Pescara, Bari e Venezia;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Bari;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a centosette posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Bari.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Bari per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nella regione Puglia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso quinquennale di studi, che consenta l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al *Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma-Eur.*

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «3B»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Bari;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso;

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione, anche attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado d'istruzione corrispondente al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni dei contabili delle imposte dirette.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicato nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangono soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purchè, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanmno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 238

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

3B

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio Concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR - Microfilmatura

Il sottoscritto.......................... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in.. c.a.p. ....
(privincia di ....) via..................................
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a centosette posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Bari.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè
....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....,
di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
.... conseguito presso ....
in data ....e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di
....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina..
....

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Bari.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig......................................

86A3942

Concorso speciale pubblico, per esami, a ventotto posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 1/13123 del 3 gennaio 1986, concernente la determinazione del contingete numerico del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire ai centri di servizio di Pescara, Bari e Venezia;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Bari;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Bari.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Bari per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nella regione Puglia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma-Eur.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «2B»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Bari;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle norme vigenti. A norma del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso;

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado d'istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni dei coadiutori delle imposte dirette.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 13 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova scritta.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicato nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangono soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1 del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine fissato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissione dei vincitori possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 239

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

2B

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio Concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR - Microfilmatura

Il sottoscritto............................ nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in.. c.a.p. ....
(provincia di ....) via...
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Bari.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè ....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
conseguito presso .... in data ....
e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di ....
....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina ....
....

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Bari.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidea che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig.......................................

86A3943

Concorso speciale pubblico, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 78;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 1/13123 del 3 gennaio 1986, concernente la determinazione del contingente numerico del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire ai centri di servizio di Pescara, Bari e Venezia;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Venezia.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Venezia per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nella regione Veneto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma-Eur.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «2V»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;
6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Venezia;
9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina127previsti dalle norme vigenti. A norma del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso;

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale , articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado d'istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni dei coadiutori delle imposte dirette.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 13 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova scritta.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1, del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o dal medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, ai sensi dell'art. 19 della citata legge, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine fissato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 240

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

2V

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio Concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR - Microfilmatura

Il sottoscritto............................ nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in.. c.a.p. ....
(provincia di ....) via..
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Venezia.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè ....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
... conseguito presso ....
in data ....e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di ....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina..
....

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Venezia.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni..
....

Visto per l'autenticità della firma del sig...

86A3944

Concorso speciale pubblico, per esami, a ventotto posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Pescara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 1/13123 del 3 gennaio 1986, concernente la determinazione del contingente numerico del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire ai centri di servizio di Pescara, Bari e Venezia;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di contabile in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Pescara.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Pescara per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nella regione Abruzzo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;
3) cittadinanza italiana;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) godimento dei diritti politici;
6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma-Eur.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «2P»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;
6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Pescara;
9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle norme vigenti. A norma del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso;

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale , articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado d'istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni dei coadiutori delle imposte dirette.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 13 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova scritta.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di 50 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1, del presente bando;
b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o dal medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, ai norma dell'art. 19 della citata legge, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine fissato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 242

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

2P

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio Concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR - Microfilmatura

Il sottoscritto.......................... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in... c.a.p. ....
(provincia di ....) via..
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Pescara.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè
....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....,
di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
.... conseguito presso ....
in data ....e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di
....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina ....
....

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Pescara.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig...

86A3945

Concorso speciale pubblico, per esami, a diciassette posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Considerato che nel ruolo della carriera esecutiva dell'amminstrazione periferica delle imposte dirette sussiste una disponibilità di diciassette posti per il centro di servizio di Milano;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Milano;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a diciassette posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Milano.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Milano per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nelle regione Lombardia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma-Eur.

Si considerano prodotte in tempo utile le domand

di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «2M»; il medesimo codice dovrà essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Milano;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle norme vigenti. A norma del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso;

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado d'istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni dei coadiutori delle imposte dirette.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 13 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova scritta.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicato nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1), del presente bando;
b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 243

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

2M

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio Concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR - Microfilmatura

Il sottoscritto.......................... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in.. c.a.p. ....
(provincia di ....) via..................................
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a diciassette posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici, per il centro di servizio di Milano.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè
....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....,
di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
conseguito presso .... in data ....
e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di ....
....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina ....
....

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Milano.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig ....

86A3946

Concorso speciale, per esami, a novantanove posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto, da adibire ai centri di servizio di Pescara, Bari, Venezia, Roma e Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale n. 1/13123 del 3 gennaio 1986, concernente la deteminazione del contingente numerico del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire ai centri di servizio di Pescara, Bari e Venezia;

Visto il decreto ministeriale n. 1/13689 del 3 gennaio 1986 concernente la rideterminazione, a parziale modifica del decreto ministeriale 21 maggio 1983, del contingente numerico del personale della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire ai centri di servizio di Roma e di Milano;

Ravvisata la necessità di bandire un concorso speciale, per esami, a vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto del Ministero delle finanze, limitatamente a venticinque posti per il centro di servizio di Pescara, venticinque posti per il centro di servizio di Bari, trentacinque posti per il centro di servizio di Venezia, sette posti per il centro di servizio di Roma e sette posti per il centro di servizio di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso speciale per esami, a novantanove posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto del Ministero delle finanze, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando ripartiti come segue:
venticinque per il centro di servizio di Pescara;
venticinque per il centro di servizio di Bari;
trentacinque per il centro di servizio di Venezia;
sette per il centro di servizio di Roma;
sette per il centro di servizio di Milano;

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente articolo gli impiegati di ruolo delle carriere di concetto del Ministero delle finanze che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo di pari livello e siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza.

L'anzianità nel ruolo di appartenenza è ridotta a due anni per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in scienze statistiche ed attuariali o demografiche o in scienze economiche e commerciali o altre lauree a quest'ultima equiparate.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento e fino all'eventuale conseguimento della nomina, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda la qualifica rivestita con l'indicazione del ruolo, l'anzianità nella carriera di concetto e il titolo di studio nonché i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

Nella domanda dovrà, altresì, essere indicato in ordine di preferenza il centro di servizio nel quale, se vincitore, il candidato intende essere assegnato.

La firma, in calce alla domanda, deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche ed avente per oggetto il diritto amministrativo, il diritto privato, il diritto tributario, la scienza delle finanze, l'economia politica e la ragioneria.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze.

I candidati saranno personalmente invitati a sostenere tale prova almeno venti giorni prima con l'indicazione del giorno e dell'ora.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti del libretto ferrroviario personale con esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e sarà composta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria i titoli preferenziali non espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto ministeriale immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Le assegnazioni dei vincitori ai singoli centri di servizio saranno effettuate rispettando le preferenze indicate secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 5.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati al centro di destinazione, ove devono permanervi per almeno cinque anni; peraltro, nel corso del quinquennio, essi potranno essere trasferiti per esigenze di servizio ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione ove ha sede il centro di servizio di destinazione.

I vincitori sono tenuti a frequentare un corso di formazione o di aggiornamento professionale; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, il titolo di studio, i titoli di preferenza indicati nella domanda, il certificato attestante l'idoneità fisica all'impiego.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia autenticata.

Eventuali irregolarità sanabili accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di cui al precedente articolo entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, nonché l'esito negativo della prova finale del corso di cui al precedente art. 5 implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 8.

I candidati, utilmente collocati in graduatoria, saranno nominati in prova ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa. Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni i medesimi saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale con il corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ed il candidato sarà restituito al ruolo di provenienza.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 228

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta semplice)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - (Ufficio Concorsi) - 00100 ROMA

Il sottoscritto.......................... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in.. c.a.p. ....
(provincia di ....) via...................................... chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a novantanove posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto del Ministero delle finanze da adibire ai centri di servizio di Pescara, Bari, Venezia Roma e Milano.

Al riguardo dichiara:

di essere in servizio presso...
con la qualifica funzionale di ....;
di rivestire, antecedentemente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980 n. 312, la qualifica di..............................
ruolo .... con la anzianità nel ruolo a decorrere dal ....;
di essere in possesso del titolo di studio di...........................
conseguito il .... presso.......................................;
di essere in possesso del titolo di preferenza di ....;
di essere assegnato, se vincitore, ed in ordine di preferenza, al centro di servizio di:

1) ....;
2) ....;
3) ....;
4) ....;
5) ....;

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di destinazione e comunque nella regione ove ha sede detto centro di servizio.

.... addì..............................

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig..............................

86A3947

Concorso speciale, per esami, a centouno posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive, da adibire al centro di servizio di Pescara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 1/13123 del 3 gennaio 1986, concernente la deteminazione del contingente numerico del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire al centro di servizio di Pescara;

Ravvisata la necessità di bandire un concorso speciale, per esami, a contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale per esami, a centouno posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, da adibire al centro di servizio di Pescara.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente articolo gli impiegati di ruolo delle carriere esecutive del Ministero delle finanze che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo di pari livello e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'anzianità nel ruolo di appartenenza è ridotta a due anni per coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento e fino all'eventuale conseguimento della nomina, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda la qualifica rivestita con l'indicazione del ruolo, l'anzianità nella carriera esecutiva ed il titolo di studio nonché i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

La firma, in calce alla domanda, deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà nell'esecuzione di una prova pratica avente attinenza con il diritto tributario, con la ragioneria e con i compiti dei centri di servizio.

La prova avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette.

I candidati saranno personalmente invitati a sostenere tale prova almeno venti giorni prima con l'indicazione del giorno e dell'ora.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti del libretto ferrroviario personale con esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e sarà composta ai sensi dell'art. 8 del decreto del presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria i titoli preferenziali non espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto ministeriale immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati al centro di servizio di Pescara, ove devono permanervi per almeno cinque anni; peraltro, nel corso del quinquennio, essi potranno essere trasferiti per esigenze di servizio ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Abruzzo.

I vincitori sono tenuti a frequentare un corso di formazione o di aggiornamento professionale; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, il titolo di studio, i titoli di preferenza indicati nella domanda, il certificato attestante l'idoneità fisica all'impiego.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia autenticata.

Eventuali irregolarità sanabili accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di cui al precedente articolo entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, nonché l'esito negativo della prova finale del corso di cui al precedente art. 5 implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 8.

I candidati, utilmente collocati in graduatoria, saranno nominati in prova ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa. Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni i medesimi saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale con il corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ed il candidato sarà restituito al ruolo di provenienza.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 229

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta semplice)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio Concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto.......................... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in.. c.a.p. ....
(provincia di ....) via..
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a centouno posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze, da adibire al centro servizio di Pescara.

Al riguardo dichiara:

di essere in servizio presso...
con la qualifica funzionale di...;

di rivestire, antecendentemente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980 n. 312, la qualifica di..
ruolo .... con la anzianità nel ruolo a decorrere dal ....;

di essere in possesso del titolo di studio di............................
conseguito il .... presso...;
di essere in possesso del titolo di preferenza di ....;
di essere assegnato, se vincitore, al centro di servizio di Pescara.

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Pescara e comunque nella regione Abruzzo.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni...
....

Visto per l'autenticità della firma del sig..................................

86A3948

Concorso speciale, per esami, a duecento posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive, da adibire al centro di servizio di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 1/13123 del 3 gennaio 1986, concernente la determinazione del contingente numerico del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire al cento di servizio di Venezia;

Ravvisata la necessità di bandire un concorso speciale, per esami, a contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale per esami, a duecento posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, da adibire al centro di servizio di Venezia.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente articolo gli impiegati di ruolo delle carriere esecutive del Ministero delle finanze che, alla data di scadenza del terminine utile per la presentazione della domanda, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo di pari livello e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'anzianità nel ruolo di appartenenza è ridotta a due anni per coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento e fino all'eventuale conseguimento della nomina, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda la qualifica rivestita con l'indicazione del ruolo, l'anzianità nella carriera esecutiva ed il titolo di studio nonché i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

La firma, in calce alla domanda, deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà nell'esecuzione di una prova pratica avente attinenza con il diritto tributario, con la ragioneria e con i compiti dei centri di servizio.

La prova avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette.

I candidati saranno personalmente invitati a sostenere tale prova almeno venti giorni prima con l'indicazione del giorno e dell'ora.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti del libretto ferrroviario personale con esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e sarà composta ai sensi dell'art. 8 del decreto del presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria i titoli preferenziali non espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto ministeriale immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati al centro di servizio di Venezia, ove devono permanervi per almeno cinque anni; peraltro, nel corso del quinquennio, essi potranno essere trasferiti per esigenze di servizio ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Veneto.

I vincitori sono tenuti a frequentare un corso di formazione o di aggiornamento professionale; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, il titolo di studio, i titoli di preferenza indicati nella domanda, il certificato attestante l'idoneità fisica all'impiego.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia autenticata.

Eventuali irregolarità sanabili accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di cui al precedente articolo entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, nonché l'esito negativo della prova finale del corso di cui al precedente art. 5 implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 8.

I candidati, utilmente collocati in graduatoria, saranno nominati in prova ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa. Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni i medesimi saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale con il corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ed il candidato sarà restituito al ruolo di provenienza.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 232

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta semplice)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - (Ufficio Concorsi) - 00100 ROMA

Il sottoscritto.......................... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in.:.. c.a.p. ....
(provincia di ....) via...
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a duecento posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze, da adibire al centro servizio di Venezia.

Al riguardo dichiara:

di essere in servizio presso..
con la qualifica funzionale di...;
di rivestire, antecendentemente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980 n. 312, la qualifica di..
ruolo .... con la anzianità nel ruolo a decorrere dal ....;
di essere in possesso del titolo di studio di..........................
conseguito il .... presso..;
di essere in possesso del titolo di preferenza di...................;
di essere assegnato, se vincitore, al centro di servizio di Venezia.

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Venezia e comunque nella regione Veneto.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig...................................

86A3949

Concorso speciale, per esami, a centosette posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive, da adibire al centro di servizio di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale n. 1/13123 del 3 gennaio 1986, concernente la determinazione del contingente numerico del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire al centro di servizio di Bari;

Ravvisata la necessità di bandire un concorso speciale, per esami, a contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Bari;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a centosette posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, da adibire al centro di servizio di Bari.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente articolo gli impiegati di ruolo delle carriere esecutive del Ministero delle finanze che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo di pari livello e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'anzianità nel ruolo di appartenenza è ridotta a due anni per coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento e fino all'eventuale conseguimento della nomina, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate o spedite a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda la qualifica rivestita con l'indicazione del ruolo, l'anzianità nella carriera esecutiva ed il titolo di studio nonché i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

La firma, in calce alla domanda, deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà nell'esecuzione di una prova pratica avente attinenza con il diritto tributario, con la ragioneria e con i compiti dei centri di servizio.

La prova avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze Direzione generale delle imposte dirette.

I candidati saranno personalmente invitati a sostenere tale prova almeno venti giorni prima con l'indicazione del giorno e dell'ora.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, con esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e sarà composta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria i titoli preferenziali non espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, sarà approvata con decreto ministeriale immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati al centro di servizio di Bari, ove devono permanervi per almeno cinque anni; peraltro, nel corso del quinquennio, essi potranno essere trasferiti per esigenze di servizio ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Puglia.

I vincitori sono tenuti a frequentare un corso di formazione o di aggiornamento professionale; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito, che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione entro il primo mese di servizio il titolo di studio, i titoli di preferenza indicati nella domanda, il certificato attestante l'idoneità fisica all'impiego.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia autenticata.

Eventuali irregolarità sanabili accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di cui al precedente articolo entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, nonché l'esito negativo della prova finale del corso di cui al precedente art. 5, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 8.

I candidati, utilmente collocati in graduatoria, saranno nominati in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria stessa. Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, i medesimi saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale con il corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ed il candidato sarà restituito al ruolo di provenienza.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 231

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta semplice)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - (Ufficio Concorsi) - 00100 ROMA

Il sottoscritto.......................... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in.. c.a.p. ....
(provincia di ....) via..
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a centosette posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze, da adibire al centro servizio di Bari.

Al riguardo dichiara:

di essere in servizio presso..
con la qualifica funzionale di..;

di rivestire, antecedentemente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, la qualifica di..
ruolo .... con anzianità nel ruolo a decorrere dal ....;

di essere in possesso del titolo di studio di..................................
conseguito il .... presso..;

di essere in possesso del titolo di preferenza di....................;

di essere assegnato, se vincitore, al centro di servizio di Bari.

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Bari e comunque nella regione Puglia.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni..
....

Visto per l'autenticità della firma del sig..

86A3950

Concorso speciale, per esami, a ventotto posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio, da adibire al centro di servizio di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale n. 1/13123 del 3 gennaio 1986, concernente la determinazione del contingente numerico del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire al centro di servizio di Bari;

Ravvisata la necessità di bandire un concorso speciale, per esami, a coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Bari;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, da adibire al centro di servizio di Bari.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente articolo gli impiegati di ruolo delle carriere ausiliarie e del personale operaio del Ministero delle finanze che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo di pari livello e siano in possesso del titolo di studio di licenza elementare.

L'anzianità nel ruolo di appartenenza è ridotta a due anni per coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazine può disporre in ogni momento e fino all'eventuale conseguimento della nomina, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda la qualifica rivestita con l'indicazione del ruolo, l'anzianità nella carriera ausiliaria o nel ruolo del personale operaio ed il titolo di studio nonché i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

La firma, in calce alla domanda, deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

La prova avrà luogo in Roma.

I candidati saranno personalmente invitati a sostenere tale prova almeno venti giorni prima con l'indicazione del giorno e dell'ora.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale con esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e sarà composta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria i titoli preferenziali non espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, sarà approvata con decreto ministeriale immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati al centro di servizio di Bari, ove devono permanervi per almeno cinque anni; peraltro, nel corso del quinquennio, essi potranno essere trasferiti per esigenze di servizio ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Puglia.

I vincitori sono tenuti a frequentare un corso di formazione o di aggiornamento professionale; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, il titolo di studio, i titoli di preferenza indicati nella domanda, il certificato attestante l'idoneità fisica all'impiego.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia autenticata.

Eventuali irregolarità sanabili accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di cui al precedente articolo entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, nonché l'esito negativo della prova finale del corso di cui al precedente art. 5, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 8.

I candidati, utilmente collocati in graduatoria, saranno nominati in prova ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa. Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, i medesimi saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale con il corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ed il candidato sarà restituito al ruolo di provenienza.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 230

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta semplice)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - (Ufficio Concorsi) - 00100 ROMA

Il sottoscritto.......................... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in... c.a.p. ....
(privincia di ....) via...............................
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Bari.

Al riguardo dichiara:

di essere in servizio presso..
con la qualifica funzionale di...;

di rivestire, antecedentemente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980 n. 312, la qualifica di..
ruolo .... con anzianità nel ruolo a decorrere dal ....;

di essere in possesso del titolo di studio di .... conseguito il .... presso ....;
di essere in possesso del titolo di preferenza di ....;
di essere assegnato, se vincitore, al centro di servizio di Bari.

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Bari e comunque nella regione Puglia.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig. ....

86A3951

Concorso speciale, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio, da adibire al centro di servizio di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale n. 1/13123 del 3 gennaio 1986, concernente la determinazione del contingente numerico del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire al centro di servizio di Venezia;

Ravvisata la necessità di bandire un concorso speciale, per esami, a coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, da adibire al centro di servizio di Venezia.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente articolo gli impiegati di ruolo delle carriere ausiliarie e del personale operaio del Ministero delle finanze che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo di pari livello e siano in possesso del titolo di studio di licenza elementare.

L'anzianità nel ruolo di appartenenza è ridotta a due anni per coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento e fino all'eventuale conseguimento della nomina, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate o spedite a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda la qualifica rivestita con l'indicazione del ruolo, l'anzianità nella carriera ausiliaria o nel ruolo del personale operaio ed il titolo di studio nonché i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

La firma, in calce alla domanda, deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

La prova avrà luogo in Roma.

I candidati saranno personalmente invitati a sostenere tale prova almeno venti giorni prima con l'indicazione del giorno e dell'ora.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, con esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e sarà composta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria i titoli preferenziali non espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, sarà approvata con decreto ministeriale immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati al centro di servizio di Venezia, ove devono permanervi per almeno cinque anni; peraltro, nel corso del quinquennio, essi potranno essere trasferiti per esigenze di servizio ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Veneto.

I vincitori sono tenuti a frequentare un corso di formazione o di aggiornamento professionale; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito, che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione entro il primo mese di servizio il titolo di studio, i titoli di preferenza indicati nella domanda, il certificato attestante l'idoneità fisica all'impiego.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia autenticata.

Eventuali irregolarità sanabili accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di cui al precedente articolo entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, nonché l'esito negativo della prova finale del corso di cui al precedente art. 5, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 8.

I candidati, utilmente collocati in graduatoria, saranno nominati in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria stessa. Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, i medesimi saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale con il corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ed il candidato sarà restituito al ruolo di provenienza.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 226

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta semplice)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - (Ufficio Concorsi) - 00100 ROMA

Il sottoscritto............................ nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in.. c.a.p. ....
(privincia di ....) via...
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, da adibire al centro servizio di Venezia.

Al riguardo dichiara:

di essere in servizio presso..
con la qualifica funzionale di..;
di rivestire, antecedentemente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980 n. 312, la qualifica di..
ruolo .... con anzianità nel ruolo a decorrere dal ....;
di essere in possesso del titolo di studio di............................
conseguito il .... presso..;
di essere in possesso del titolo di preferenza di....................;
di essere assegnato, se vincitore, al centro di servizio di Venezia.

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Venezia e comunque nella regione Veneto.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig...................................

86A3952

Concorso speciale, per esami, a ventotto posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio, da adibire al centro di servizio di Pescara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale n. 1/13123 del 3 gennaio 1986, concernente la determinazione del contingente numerico del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da adibire al centro di servizio di Pescara;

Ravvisata la necessità di bandire un concorso speciale, per esami, a coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, da adibire al centro di servizio di Pescara.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente articolo gli impiegati di ruolo delle carriere ausiliarie e del personale operaio del Ministero delle finanze che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo di pari livello e siano in possesso del titolo di studio di licenza elementare.

L'anzianità nel ruolo di appartenenza è ridotta a due anni per coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento e fino all'eventuale conseguimento della nomina, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate o spedite a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda la qualifica rivestita con l'indicazione del ruolo, l'anzianità nella carriera ausiliaria o nel ruolo del personale operaio ed il titolo di studio nonché i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

La firma, in calce alla domanda, deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

La prova avrà luogo in Roma.

I candidati saranno personalmente invitati a sostenere tale prova almeno venti giorni prima con l'indicazione del giorno e dell'ora.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, con esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e sarà composta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria i titoli preferenziali non espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto ministeriale immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati al centro di servizio di Pescara, ove devono permanervi per almeno cinque anni; peraltro, nel corso del quinquennio, essi potranno essere trasferiti per esigenze di servizio ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Abruzzo.

I vincitori sono tenuti a frequentare un corso di formazione o di aggiornamento professionale; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito, che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione entro il primo mese di servizio il titolo di studio, i titoli di preferenza indicati nella domanda, il certificato attestante l'idoneità fisica all'impiego.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia autenticata.

Eventuali irregolarità sanabili accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di cui al precedente articolo entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, nonché l'esito negativo della prova finale del corso di cui al precedente art. 5, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 8.

I candidati, utilmente collocati in graduatoria, saranno nominati in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria stessa. Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, i medesimi saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale con il corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ed il candidato sarà restituito al ruolo di provenienza.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1986
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 227

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta semplice)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - (Ufficio Concorsi) - 00100 ROMA

Il sottoscritto............................nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in.. c.a.p. ....
(provincia di ....) via..
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a ventotto posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, da adibire al centro servizio di Pescara.

Al riguardo dichiara:

di essere in servizio presso..
con la qualifica funzionale di..;
di rivestire, antecedentemente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, la qualifica di...
ruolo .... con anzianità nel ruolo a decorrere dal ....;
di essere in possesso del titolo di studio di............................
conseguito il .... presso..;
di essere in possesso del titolo di preferenza di.....................;
di essere assegnato, se vincitore, al centro di servizio di Pescara.

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Pescara e comunque nella regione Abruzzo.

Data, ...

Firma: ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni..
....

Visto per l'autenticità della firma del sig...

86A3953

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7651803) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411200861252) **L. 1.800**